

Biblioteca estense universitaria

Largo S. Agostino 337

I-41121 Modena MO

Tel ++39 + 59 222248

Fax ++39 +59 230195

b-este@beniculturali.it

<http://bibliotecaestense.beniculturali.it>

37.1.3.3

Risposta [alla] Vera e sincera relatione delle ragioni del duca di Parma contro la presente occupatione del ducato di Castro

[dopo il 1642]



MISCELLANEA
LEGALE

BIBLIOTECA ESTENSE





MODENA. Tariffa delli Dazj d'Introduzione che si pagano alle Porte
della Città di Modena &c.

Ura Sereniss. Domus Estensis quibus Allodialia eius bona minus vite
vel recte titulo pertinentiarum Ferrariae Rev. Cameram
Apostolicam detinere nunc probatur coram Cardinalibus
Capponio, Spada et Panzirolio ad referendum S. D. N.
Innocentio Papae decimo Partes duae.

Relazione, vera e sincera, delle ragioni del Duca di Parma contra la presente
occupazione del Ducato di Castro con varie altre analoghe scrit-
ture in parte manoscritte.

- | | | |
|---|------------|-------|
| ① | MODE 26453 | 6276 |
| ② | MODE 26454 | 6580 |
| ③ | MODE 10289 | 6729 |
| ④ | MODE 26663 | 22968 |
| ⑤ | MODE 26664 | 22969 |

RISPOSTA AL PROEMIO DEL LIBRO INTITOLATO

VERA, E SINCERA RELATIONE DELLE RAGIONI
del Duca di Parma contro la presente occupatione del
Ducato di Castro.



NELLA Relatione uscita alla Stampa, l'Autore professa di riferire con fedeltà, e sincerità, non solo quello, che è stato detto, oprato, e fatto con l'occasione della venuta, e partenza da Roma del Duca Odoardo Farnese, ma anche circa la reuocatione della licenza d'estrarre li grani dal sudetto Ducato, Estintione de Monti, e Giudicio criminale; Tace non di meno, e nasconde il proprio nome per poter con maggior franchezza, e senza tema di publica reprehensione lasciare da parte le scritture à fauore della Camera Apostolica, e dare in luce solamente quelle, ch' à lui pareuano, che più poteuano in-
Duca; nel raccontare à suo talento le cose passate, frapone parole ingiuriose, quali non meritano altra risposta, perche la controuersia non consiste nell'ingiurie, mà nelle ragioni, che pretende hauer il Duca: Si spaccia per Teologo, e Dottore dell'vna, e l'altra legge cumulando l'auctorità di molti Dottori, e Canonj, da quali, come da proprij strali vedrà ferirsi. Et io parimente ad esempio del Relatore nascondendo il nome, raccontarò il fatto, come veramente è passato, cauato da publiche scritture, e diuderò la Risposta in tre altre parti.

Nella prima si trattarà della facultà d'estrarre il grano dallo Stato di Castro,
Nella seconda dell'estintione de Monti, e pagamento de frutti.
Nella terza del Giudicio criminale mosso, e terminato contro il Duca.

IL Duca Odoardo Farnese figlio di Ranuccio Duca di Parma, e Piacenza feudatario della Santa Romana Chiesa, sotto pretesto de suoi priuati interessi, con poco numero di seruitori si trasferì nel Ducato di Castro nella Prouincia del Patrimonio di S. Pietro nella Toscana, e desiderando baciare il piede alla Santità di Nostro Signore **VRBANO OTTAVO**, ne supplicò à Sua Beatitudine, per mezzo del Caualler Alfonso Carandino suo Residente, e n'ottenne la gratia; e per ciò passandocene à Caprarola, iui dichiarò, che circa li publici, ò priuati trattamenti non

A

pre



pretendeua cos'alcuna, perche voleua venire in Roma incognito, come riferi il medesimo Carandino, & altri, e l'offeruò il Duca non solo per il viaggio, mà anco mentre dimorò in Roma, trattandosi sempre da incognito; gli furono nondimeno usate quelle cortesie, e dimostrazioni di honore, che si conueniuano alla sua persona; nè li suoi Antenati li riceuetero maggiori nelli tempi de Pontefici Antecessori, nè al Duca Ranuccio suo Padre nel partire da Roma sotto Clemente Ottauo, con il quale haueua contratto nuoua parentela furono fatte maggiori cortesie dal Cardinale Pietro Aldobrandino all'hora Nepote Soprintendente generale dello Stato Ecclesiastico, come si legge scritto nelli diarij de Mastri di Cerimonie, & è noto alla Corte di Roma, e tutto il Mondo.

L'Autore della Relatione tralascia le cortesie, gratie, & honori riceuti da gl'Eminentissimi Cardinali Barberini, e Nostro Signore V R B A N O O T T A V O dissemina imaginati disgusti con artificio di parole generali, e dopò hauer parlato con grandissima familiarità delli Cardinali Barberini, ricorre alla calunnia (parola usata dall'Autore) e comincia à raccontare, che d'ordine de medemi Cardinali il Mastro di Camera di Nostro Signore denegò l'Vdienna al Monguidi facendoli dire, *Che non voleua fare ambasciata per lui*, mà il fatto passò come appresso.

Il Mese di Gennaio vn seruitore di Ranuccio Monguidi tenuto per Secretario del Labadino Residente destinato, in nome di esso domandò l'Vdienna di Nostro Signore per il giorno di Venerdì, ò Sabato al Mastro di Camera, quale non hauendo cognitione del Monguidi nominato dal sodetto seruitore con titolo di Secretario, li fece rispondere, Che s'era secretario non poteua darli vdienna ne sudetti giorni, mà che s'era Residente poteua ueramente darli vdienna per i sudetti giorni, nè dar memoriale alcuno per negotij. dunque non haueua occasione di dolersi il Monguido essendo noto, che li giorni di Venere, e Sabato sono destinati per l'Vdienna de gl'Ambasciatori, e Residenti, e ben spesso per gl'impedimenti, che soprauengono non si possono ammettere. Non doueua il Relatore temerariamente affirmare ciò esser fatto di ordine de Signori Cardinali Barberini, i quali nè dell'istanza fatta per parte del Monguidi, e molto meno della risposta immediatamente data hebbero, ò poterno hauere notitia alcuna, Et è palese à tutti, che il Sig. Cardinale Barberino non si prese pensiero di far denegare l'Vdienna di Nostro Signore al Residente Carandino, benche non andasse alle Sue stanze, ò al Canonico Giunta hora Vescouo di Castro, per gratia di Sua Santità, hauendo egli rappresentato che non era cosa da farui riflessione, e che molto meno l'hauerebbe fatta negare al Monguido persona non cospicua, e poco conosciuta nella Corte; Tantopiù che in detto tempo non vi era occasione d'usare simile diligenza, poiche il Monguido non poteua trattare della reuocatione delle tratte, Estintione de Monti, ò giuditio criminale, de quali si parla nella Relatione, perche non era per ancora cominciato alcun giuditio, nè fatto editto, ò altro atto, benche minimo contro il Duca, ò suoi Ministri.

Che se il Duca credeua esser di seruitio à suoi interessi d'hauer l'Vdienna di Nostro

Nostro Signore, poteua ordinare al Monguido, che molto tempo si trattene in Roma, che facesse al Mastro di Camera nuoua istanza per l'vdiencia in giorni non destinati ad Ambasciatori, ò Ministri publici: poteua mandare il Residente, al quale nella sudetta risposta non era negata l'vdiencia, ma concessa; poteua scriuere à Nostro Signore, ò vero à suoi amoreuoli, i quali, e per il numero, e per l'autorità sapeuano, e poteuano senz'altro mezzo rappresentare al Pontefice la sua istanza. Se ciò non è stato fatto si lamenti il Relatore delli Consiglieri del Duca, e raffreni il proprio giuditio con la verità del fatto.

Del mese di Marzo essendo stato riferito à Nostro Signore, che li grani si cauauano dallo stato Ecclesiastico mediato, & immediato, & si portauano nel **TRAT** Ducato di Castro d'onde s'estraeuano fuor dello Stato Ecclesiastico, & **TE.**

hauendo sopra ciò vdiata la relatione, e parere d'alcuni Prelati, ordinò all'Eminentissimo Sign. Card. Antonio della Santa Romana Chiesa Camerlengo, che in effecutione delle Costituzioni di Paolo V. e Sua, inhibisse al Duca di Castro, e suoi Ministri, che per l'auenire non estraessero grano fuor del sudetto Ducato; & il Signor Cardinale Antonio per debito del suo offitio, e come mero effecutore de gli ordini di Sua Santità li 22. di Marzo fece intimare al Duca, e suoi Ministri, che dalle Costituzioni de Sommi Pontefici, e specialmente di Paolo V. e Nostro Signore **VRBANO OTTAUO** erano state reuocate le tratte, ò licenze di estrarre il grano dal Ducato di Castro, commandando, che per l'auenire non si douesse cauare grano dal sudetto Ducato senza chirografo del Pontefice sotto le pene contenute nelle medeme costituzioni, si duole il Duca di questa intimatione, facendo rappre-

per l'inuestiture di Mont'Alto d'Eugenio Quarto dell'Anno 1435. e Paolo Terzo del 1537., e che li Duchi di Castro haueuano facoltà d'estrarre li grani, e n'erano in pacifico possesso dal giorno, che ne fu la sua casa inuestita, e che non gli erano mai state reuocate, nè se gli poteuano reuocare. Ma questa sua doglianza hà bisogno di più longa risposta, che permetta il presente proemio, poiche la facoltà d'estrarre li grani concessa da Eugenio fin tanto che si pagassero à Pierluigi Farnese fiorini vndeci mila douutoli per suo stipendio, spirò, e cessò sotto Nicolò Quinto, quale restitui li sudetti fiorini à Pier Luigi, e riprese, e ritenne per la Camera Apostolica la Terra di Mont'Alto l'Anno 1447.

L'altra licenza del 1537. non fù data à Pierluigi Farnese nell'Istromento della concessione di Montalto fatto dalla Camera Apostolica; ma vi fù aggiunta da Paolo Terzo mentre confermò il sudetto Istromento per bolla, le parole della quale il Relatore studiosamente tralascia, perche il Lettore non sappia, ch'il medemo Pontefice si dichiara di concedergli per gratia la licenza d'estrarre il grano fino alla quarta generatione, fino alla quale era stato concesso il feudo.

Il medemo artificio vsa nel riferire la confirmatione dell'erectione del Ducato di Castro, perche lasciando quella parte della bolla, nella quale specificatamente si conferma la licenza, ò facoltà gratiosa d'estrarre il proprio grano concessa solamente alli Duchi di Castro annouerati da Paolo Ter-

zo tra Baroni, e Domicelli Romani, riferisce la concessione delle gabelle, datij, & altri regali, per dar'ad intendere, che con la concessione de regali, è stata concessa la licenza d'estrarre, e che la detta licenza sia vna medema cosa con esli datij, ò gabelle, benchè ella sia cosa molto diuersa, e differente; tralascia le reuocationi di simili licenze fatte da Sommi Pontefici, dopo la morte di Paolo Terzo, la risoluzione della Causa fatta sotto Gregorio XIII. à fauore della medema Camera, citato, & vdito il Procuratore del Duca, li Commissarij Apostolici mandati nello Stato di Castro, come ne gli altri luoghi de feudatarij, e Baroni, le gratie d'estrarre il grano da Montalto, domandate, & ottenute da Gironima Madre del Duca Oratio, dal Duca Ottauio, Alessandro, e Ranuccio, & anco da gl'Ambasciatori di Francia, Spagna, e Mercanti, de quali cose non essend' informati li deputati della Congregatione sotto Clemente Ottauo riferirno il fatto diuersamente, e sopra la sudetta Relatione erronea fù formato vn breue declaratorio, con nuoua facultà di poter estrarre il grano. Chi dunque desidera pienamente sapere l'origine del Priuilegio, ò facultà di estrarre il grano, la reuocatione di essa, & inhibitioni seguite, e come li Duchi habbino vbbidito, e domandato di tempo in tempo à Sommi Pontefici la licenza d'estrarre, potrà leggere la Risposta alla prima parte della Relatione.

ESTIN-
TIONE
DE
MONTI

Nel medemo Anno del Mese di Luglio, dopò le reiterate istanze de Montisti, tra quali sono Vedoue, famiglie pouere, luoghi pij, e Chiese, e dopò lungo trattato con li Ministri del Duca, acciò si pagassero li frutti de luoghi de Monti; Il Commissario generale della Camera fù forzato à citare il Duca à pagare li frutti decorati, & anco ad estinguere la sorte principale, e condizioni contenute nell'erectione d'esli Monti, e benchè li Montisti facessero grand'istanza d'esser pagati, non di meno li Ministri del Duca furono sempre renitenti, in modo, che negorno sborsare vn solo baiocco di si gran quantità di frutti, che si doueuanò. In riguardo poi della sorte principale, ò capitale, li medemi Montisti non si curauano di essa, perche dubitauano, se li restituissero solamente scudi cento per luogo, come s'vsa nell'estintioni, & esli pretèdeuano non solo scudi ceto, mà anco quello di più che sopra li scudi cento per luogo di Monte haueuano pagato al Duca, per colpa del quale s'estingueua il Monte, com'è noto à tutta Roma.

La causa di questo giuditio si attribuisce à Gio. Battista, & Alessandro Siri pretesi affittuarij del Ducato di Castro per scudi nouanta sette mila l'anno di moneta, quali, come subornati, negorno di pagare vn solo baiocco di detto affitto. A ciò rispondeuoli Siri, che l'affitto cominciato li 29. di Settembre 1638. con promessa di scudi nouanta sette mila annui, era stato ridotto à nouantamila, e non haueua hauuto effetto. Che per far seruitio al Duca esli haueuano sborsato maggior somma di quell'importaua l'Affitto di due anni nel tēpo, che mancò Gioianni Grilli. In oltre, che mētre furono obligati, erano solamente obligati à pagare tutti, e singoli Montisti di bimestre in bimestre, & altri creditori descritti nell'istromento, e non altrimenti à Gioan Grilli, ò altri Mercanti, che non erano Montisti, nè creditori

ditori; E finalmente che essi, come Tesorieri del Duca per l'auuenire non voleuano pagare quello, che non hauuano potuto esfigere per colpa de Ministri del medemo Duca.

Ma sia ciò come si voglia, che necessitá haueua il Relatore mescolare in questo fatto così chiaro la subornatione, e quella attribuire à chi li piace, e pare? Che bisogno era di sobornare i Siri, se essi pubblicamente diceuano d'hauere già pagato piú di quello, ch'hauuano esatto, e ne mostrauano li Conti? Se il Duca era creditore poteua citarli, come fù detto al Procuratore, quale recusò ciò fare, per mantener'in credito l'entrate, & interessi del Duca.

E però certo, ch'il Duca era debitore de Montisti per causa de frutti in'grossa somma, & il Relatore lo confessa. Non si può dunque dolere, se dopò esser stato molto tempo pregato à pagare, & aspettato; finalmente è stato citato à pagare li frutti de Monti, & à mantenere, & adempire, & offeruare ciò che nell'istromento con giuramento haueua promesso. Se il Relatore crede con simili parole abbattere la giustizia della causa, erra.

Leggasi la seconda parte della Risposta, e vedrassi, che contro il Duca, e Francesco Mangielli suo Procuratore fù cominciato il Giudicio li 18. di Luglio 1641 per l'estintione del monte farnese, eretto l'anno 1605. con patto, che si douess'estinguere tra dodeci anni, mà non prima che ne fossero passati sette, e che il Duca non hauendolo estinto, nè offeruato le conditioni della proroga [della quale per esser passati li sette anni haueua dichiarato esser'venuto il tempo dell'estintione, e l'haueua cominciata] fù rilassato il mandato per la sudetta estintione, e pagamento de frutti li 9. di Settembre.

Parimente che li 24. del medemo mese fù citato il Duca, il Mangielli, & anco Ranuccio Monguidi asserto Agente, à mostrare d'hauer'adempito le conditioni, patti, e promesse contenute nell'erectione, & istromenti del Monte del Piano della Badia, eretto l'anno 1600. senza termine di far l'estintione del Monte farnese prima, e seconda erectione da estinguerli tra dodeci anni, come sopra, e nel termine della citatione fù rilassato il mandato, perche in vigore della Bolla di Clemente Ottauo sopra Baroni, e constitutioni Camerali, & altre ragioni, il Duca si poteua forzare ad estinguere detti Monti, già ch'egli non pagaua li frutti, nè mostraua hauer'adempito, nè procuraua adempire, ò offeruare le conditioni, patti, e ciò che haueua promesso nell'istromenti, & era stato stabilito nelle erectioni de sudetti Monti.

Nel medesimo tempo il Duca in vece di pagare gli frutti, come doueua, mandò da Parma nella Città, e Stato di Castro Delfino Angelieri, & altri officiali da guerra, quali subito che furono arriuati, cominciarono à pigliare li grani delli Tesorieri già venduti [come dissero], munire Castro di vettouaglie da bocca, e da guerra, alzare terra, fabricare fortini, tagliar strade, metter' à cavallo l'Artigliarie, comandare militie dello Stato à star pronte con l'armi, alle quali il Duca aggiunse alcune Compagnie forastiere mandate per mare, non per altro fine, se non per mostrare di non stimare, ò per impedire l'essecutione de precetti, e sentenze, ò

B

mandati

GIUDIZIO
CRIMINALE.

mandati di giustitia, come si legge nel Processo, e Monitorio.

Per l'occasione delle sudette nouità, il Commissario della Camera ad istanza de suoi officiali, quali dubitauano di non esser'ammessi, ò maltrattati da Soldati del Duca, domandò l'assistenza, & aiuto dell'altri Soldati per eseguire il mandato ciuile in Montalto, Ponte della Badia, Valentano, Ischia, Castro, & altri luoghi obligati à Montisti.

Dall'altra parte Monsignor Auditore della Camera, come deputato da Nostro Signore per Breue delli 17. d'Agosto 1641., ò altro più vero tempo, ammonì, e precettò il Duca, sotto grauisime pene, che fra il termine di 30. giorni licentiasse li Soldati mandati, e ritenuti in Castro, & altri luoghi oltre il solico Presidio, e riducesse le cose nel stato di prima, con speciale protesta, ò riserva di poter procedere di fatto contro il Duca; mà egli in vece d'ubidire, accrebbe il presidio, e fortificationi. Passato il suddetto termine, e non hauendo il Duca ubidito, il medemo Auditore della Camera d'ordine parimente di Nostro Signore per Breue spedito li 24. di Settembre, con riserva di procedere di fatto, e delle ragioni già acquistate al Fisco, e senza pregiudicio delle pene incorse, e con altre clausole preseruatiue ammonì, e precettò di nuouo il Duca con le medeme riserue, e clausole, e sotto le pene contenute nel Breue, che fra il termine d'altri quindici giorni licentiasse li Soldati oltre il solito presidio, e restituisse il tutto nel stato primiero; mà egli perseverando nella disubidienza, accresceua le fortificationi, e mandaua nella Città di Castro munitioni da bocca tolte alli Sudditi del Stato di Castro, e di Ronciglione, e moschetti, piombi, e Soldati per mare, e per terra come meglio poteua.

Nel Mese d'Agosto, nel qual tempo il Duca cominciò a fortificare il Presidio di Castro, & altri luoghi, e mandare per mare Soldati forastieri, fù dato ordine alla Militia del Patrimonio, che stasse pronta ad ogni cenno de Capitani, e dopò dieci, ò quindici giorni fù ordinata la leuata d'alcune Compagnie à piedi, & à cavallo per opporsi ad ogni tentatiuo del Duca, e suoi officiali, e mostrando il Duca ogni giorno più maggiore disubidienza, piacque à Nostro Signore, con il parere della Congregatione generale dell'Eminentissimi Cardinali, che si mouessero l'armi in modo, che anco il Notaro da esse accompagnato potesse eseguire il mandato effecutiuo, e prendere in nome della Camera Apostolica à beneficio de Montisti il possesso di Montalto, Ponte della Badia, Valentano, Ischia, Castro, & altri luoghi, come seguì nel mese di Settembre, e d'Ottobre del medemo anno 1641., non ostante la resistenza, & hostilità fatte dalli Capitani, e Soldati del Duca, che si leggono nel monitorio, del quale appresso si parlerà.

Li 21. d'Ottobre il medemo Auditore della Camera segnò contro il Duca il monitorio sopra il Reato, e narrando in esso le fortificationi, assoldamento, & altre nouità fatte, la disubidienza, l'hostilità, e resistenza, e morte d'alcuni fatta contro la giustitia, & armi di Nostro Signore. Lo citò à comparire personalmente à Roma, & à difendersi, & escolparsi dalli delitti registrati nel monitorio, e che si leggono nel processo sotto pena della Scommunica, crime di lesa Maestà, e priuatione de beni, e feudi; e non

e non essendo comparso nel termine prefisso, nè molto dopò, finalmente offeruati li douuti soliti termini, li 13. di Geunaro 1642. fu dichiarato Scommunicato, condannato in pena del delitto di lesa Maestà, e priuatione de feudi, come si legge nella Sentenza.

In questo fatto il Relatore meschia alcune cose, ch'hanno più tosto del Sati-
rico, che dell'Historico, ò Dottore, & apporta alcune eccezioni, con
le quali crede impugnare il iudicio Ciuile, e Criminale.

Primieramente racconta, *Che il Signor Cardinale Sacchetti Prefetto della Si-
gnatura di Giustitia non volesse pigliare il Memoriale dato per parte del Duca
da portarsi in Signatura sopra la causa Ciuile;* mà in questo il Duca si de-
ue lamentare de suoi nuoui Ministri, che se si fosse seruito del suo Procu-
ratore vecchio, e pratico nella Corte [quale haueua riuocato, senza
però deputare altro Procuratore, come en obligato di fare] non haue-
rebbe egli commesso questo errore di ricorrere alla Signatura di giustitia,
in vece di quella di gratia, alla quale si deue ricorrere nelle cause Came-
rali, ò in quelle, che vi sono le commissiõni segnate di mano del Ponte-
fice. Tanto più, che dopò esserne stato auisato, non lo fece.

Secondariamente oppone il Relatore, *Ch'il Procuratore del Duca presentò à
Monsignor Auditore della Camera li 23. di Settembre 1641. una protesta con
un Memoriale, nella quale recusaua per sospetti li Signori Cardinali Barbe-
rini, come suoi nemici, Monsignor Auditore della Camera, e tutti gl'altri
Ministri di Nostro Signore, come quelli, ch'dependono da loro, e temono la
potenza loro;* Mà à questo risponde l'Eminentissimo Signor Cardinale Rag-
gi, all'hora Auditore della Camera, *& attesta non essergli stata presentata
protesta* ò fatta pigliare dal Notaro; Et io per dirne il mio parere m'interfuro del-
le medeme risposte, che per il Duca Ranuccio publicò Gio. Antonio Bel-
lone nel quinto suo consiglio contra il Conte Alberto Scotti Piacentino,
quale essendo stato ferito, e poi chiamato in iudicio sotto pretesto, che
habitasse fuori del Ducato di Parma, e Piacenza senza licenza, allegaua
sospetti li Giudici deputati dal sudetto Duca, come suo nemico, e luogo
non sicuro.

Primo, Che non si presume, che'l Superiore porti odio al suo suddito.

Secondo, Che il suddito non è scusato, se chiamato non compare, mentre
il Principe, ò suo superiore li concede, ò vero offerisce il Saluo condotto,
& egli non manda al meno l'escusatore.

Terzo, Che quando la causa, per la quale l'accesso, ò luogo non è sicuro, pro-
uiene per colpa, ò delitto del Reo, che chiamato à comparire non li
suffraga l'eccezione del non tuto accesso, ò luogo non sicuro.

Quarto, Che per generale consuetudine dell'Italia, non s'ammettono simili
recusationi, ò eccezioni, anco in riguardo de Principi inferiori, quali hab-
bino la giurisdictione dell'Imperio.

Quinto, Che trattandosi della confiscatione de beni, la causa si deue conoscere
da gl'officiali del Principe, al quale s'applica la confiscatione.

Sesto, Che non è sufficiente causa di recusatione l'essere stato deputato il Giu-
dice dal Superiore, con il quale il Reo litiga; e però soggiungeuo che
Mouignor

Monignor Auditore della Camera, & altri Prelati, e Ministri non si possono recusare sospetti; perche la dependenza, o deputatione del Giudice fatta dal Superiore, non basta per rendere sospetto il Giudice, secondo la vera opinione de Dottori.

Settimo, Che per rendere sospetto vn Giudice, o altra persona si deue allegare la causa della sospitione, & in conseguenza, chi vuole rendere sospetto alcuno per capo dell'inimicitia, deue nella recusatione specificare la causa dell'inimicitia, e prouarla, e non sopporla per notoria, altrimenti la recusatione è di verun momento, il che non è stato fatto dal Duca.

Ottauo, Che se bene è disputa tra Dottori, se si possa rendere sospetta vn'Vniuersità, Sinodo, o Città, e risduono il Dubio secondo la qualità, e circostanze del fatto; non di meno nel presente caso ricusandosi per sospetti li Signori Cardinali Barberini, Auditore della Camera, e Ministri di Nostro Signore, La recusatione non si deue ammettere, non solo, perche non vi è causa legitima, mà anco peche il Pontefice, come Supremo Principe, non si può direttamente, o indirettamente astringere a deputare Giudici fuor dello Stato Ecclesiastico; tanto più, che li Ministri in Roma sono in gran numero, nè costituiscono vn solo corpo, o Tribunale, mà diuersi, e che Roma è patria commune.

In oltre questa affettata eccectione d'inimicitia, e non tuto accesso, non può seruire al Duca d'alcuna scusa in riguardo del primo, e secondo precetto, per li quali era ammonito, e precatato a licentiar li Soldati straordinarij, e leuare le nuoue fortificationi, perche in quel tempo, cioè del mese d'Agosto, Settembre, e parte d'Ottobre, non era obligato a comparire di persona in persona, e che non innouaessero cosa alcuna, o ch'egli s'astenesse di mandar da Parma Moschetti, Piombo, e Soldati in Castro. Doueua egli obedire al suo Sourano Signore, con far ritirare da Castro li Soldati, oltre il solito presidio, e guastare alcune palate di terra [come egli dice] mosse dall'Angeliere, o al meno sopraedere, e tra tanto ricorrere a Sua Beatitudine, o far comparire il suo Procuratore auati Monignor Auditore della Camera a rappresentare le sue raggioni; che questo era termine di conuenienza, di giustitia, e fedeltà douuta dal Feudatario.

Terzo si oppone, Che alli 13. d'Ottobre fece affigere in Bologna una nuoua protesta, e recusatione, consermando la protesta fatta li 23. di Settembre. Il protestare con vrtare la testa, a niuno è proibito, al valore di simili proteste, è stato di sopra risposto.

Quarto, Che auanti spirassero li 15. giorni assegnati nel secondo precetto ad effetto di disarmare, cioè li 14. d'Ottobre fu preso Castro. Questo è vero; mà non lo credettero li defensori, essendosi scordati che, nisi Dominus custodierit Ciuitatem frustra vigilat qui custodit eam. E si risponde, ch'il Duca non è stato condannato per non hauer' obedito al secondo precetto. Secondo, che tanto il primo, quanto il secondo precetto, era stato fatto con dichiarazione, e preferua di poter procedere di fatto contro il Duca, o suoi officiali, se nel termine assegnato haueffero fatto maggior' innouationi, & armamento, come fecero. Terzo, che il secondo precetto era

lo in feudo da Giulio Secondo a Marc'Antonio Colonna, & essa Lucretia per loro figli maschi, e nepoti &c.. L'anno 1511., & auanti era stato venduto da Sisto Quarto a Gironimo Estoutouilla l'Anno 1482. per fiorini ottomila d'oro. Il medemo Pierluigi, come cessionario, litigò in Camera Apostolica contro Gironimo, e n'ottenne sentenza fauoreuole li 2. di Marzo 1537., & alli sette del medemo mese pendente il termine di dieci giorni ad appellare per titolo di permutatione cedè dette ragioni litigiose, e temporali alla Camera Apostolica, dalla quale Pierluigi riceuette Castro, e le Grotti in ricompensa sotto censo di due libre di Candele, & altri patti: Da questo modo di procedere può considerar il Lettore, chi habbia hauuto brama di Castro.

Settimo. Racconta, Che il Duca hauua cresciuto il presidio di Castro, potendo dubitare, che li Fratelli Barberini si facessero entrare cento Banditi, de quali ne haueuano amassata gran quantità in Roma, e contorno, e che di là pigliassero pretesto infirmare a Nostro Signore, che si procedesse contro il Duca, come quello, che non hauesse adempito il suo obbligo in guardare Castro. Il Duca fece prefidiare, non solo la Città di Castro, mà anco la Terra di Montalto, & il Ponte della Badia, non perche temesse de Banditi, mà per opporsi all'essecutione della Giustitia, o agl'ordini di Nostro Signore, che se v'era cosi gran quantità de Banditi, verche si lasciorno senza presidio gli altri luoghi più aperti, più ricchi, e più vicini ad essi Banditi? Non haueua bisogno il Duca per tema di noue o dieci persone di Regno, leuati dal territorio di Rieti in riguardo della commune quiete, mandare da Parma ducento, e più Soldati pagati in Castro, e sopra mille Soldati delle milizie del paese, tagliare strade, fabricar fortini, con farui portare dui mirtarubbia in circa fra gran... Grina, Pr... Moscherri. Miccio, Poluere, Oglio, Carne salata, Calcio, & altre monitioni. Dieci persone in riguardo del passo, e sito di Castro possono prohibire l'ingresso ad vn'Essercito; Et è noto, ch'auanti'l mese di Luglio erano per guardia, e presidio di Castro quattro, o sei persone, numero [mor di sospetto] sufficiente per guardare la Città.

Ottauo, Monsignor' Auditore della Camera, e gl'altri Ministri di Nostro Signore temono la somma, e notoria potenza, essendo, che in mano di tre Fratelli stanno la Giustitia, la Camera, l'Armi, e Fortezze dello Stato Ecclesiastico. La potenza de tre Fratelli non è altra, che quella della Sede Apostolica, e Chiesa Romana, alla voce della quale, non hanend' obedito il Duca, come doueua, fù necessitata muouere l'armi, e costringere li suoi Officiali ad vbbidire alla Giustitia, & a render' il douuto omaggio. Queste parole (oltre al detto di sopra) per quello riguardano il giudicio civile, o criminale hanno del strauagante, perche li Ministri, o Giudici eletti da Nostro Signore, non dicono di temere, o hauer' occasione di temere, e non di meno il Duca li rende sospetti, perche essi Giudici temono.

Faccia riflessione il Duca alle cose occorse sotto Paolo Terzo, e ritrouarà, che Guidobaldo Duca d'Urbino, e Giulia Duchessa di Camerino, Benedetto de gli Accolti Cardinale Arciuescouo di Rauenna, Ascanio Colonna, & altri Feudatarij, benche hauessero cause particolari d'inimicitia, furono

furono citati à comparire auanti Prelati dipendenti dalli Cardinali Alessandro Farnese Vicecancelliere, e generale Soprintendente, e Guido Ascanio Sforza Camerlengo, e Pierluigi Farnese Capitano, e Confaloniere della Santa Romana Chiesa, in mano de quali stauano la Giustitia, la Camera, l'armi, e Fortezze dello Stato Ecclesiastico.

E questo sia detto in riguardo dell'oppositiõni, quali essendo state leuate, con il fatto, ne segue, ch' il Giudicio Criminale sia Valido, e Giusto, e ch' il Duca sia stato giustamente dichiarato Scommunicato, e Reo di Lesa Maestà, e che si possa procedere all'essecutione Reale delle pene, & anco all'interdetto.

Finalmente racconta, *Che Nostro Signore impesso dalle continue relationi de Barberini, non hà voluto permettere, nè gadiere, che li mandasse alli Piedi suoi vn' Ambasciatore.* E' noto, che Nostro Signore non è gouernato, mà gouerna. E' nota le sua indefessa applictione, dalle risposte date à chi hà rappresentato à Nostro Signore le pntentioni sue; hauerà potuto intender' il Duca, se il Pontefice sia impreb, ò vero sia informato della disubidienza, hostilità, & altri cattiuu termini vsati da esso, quali non ammettono alcuna scusa. Il chiuder' il proemio della Relatione, con raccontare, ch' il Duca per humiliarsi a Pontefice habbia offerto di mandare Ambasciatore à Sua Santità, è vn' mostrare di non conoscere, nè auuerarsi dello stato dell'affare. Vn Suddito conuenuto come Reo di lesa Maestà, citato à comparire di persona, è anco condannato, non deue trattare d' Ambasciatore. E' differente in negotio dal Giudicio.

Sin hora con breuità hò risposto all'eccectioni, e calunnie portate nel proemio, ò fatto della Relatione; per l'auuenire risponderò pienamente à tutto quello ch'egli hà registrato nella Prima, Seconda, e Terza parte della sua Relatione.

~~XXXVIH~~

XXXVII. L. 3.

